



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI RIMBORSO IN CASO DI
OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], 14 marzo
2025, n. 224

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) - Boragine Gerardo -
Modena Marco

177 TRIBUTI (IN GENERALE)-168 DECADENZA

Imposta di registro – Domanda di rimborso - Inoppugnabilità dell'avviso di
liquidazione d'imposta - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore
dell'amministrazione finanziaria

Massima

In tema di imposta di registro, è inammissibile la domanda di rimborso di una
somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto
all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, atteso
che tale preclusione, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria,
attiene a materia indisponibile. (In motivazione la Corte ha precisato che la
decadenza è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello, ai
sensi dell'art. 2969 c.c., non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c.).

Rif. normativi

art.2696 c.c.; art.345 c.p.c.; art.77 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 17 ottobre 2019, n.26378; Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3346;; Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2014 n. 24239; Cass. civ., sez. VI, ord. 2 luglio 2014, n. 15008; Cass. civ., sez. V, 15 aprile 2004, n. 7179; Cass., sez. V, 27 febbraio 2009

Anno pubb.

2025